

ICI 2008 - IN SINTESI COSA È CAMBIATO:

1) Aliquota ABITAZIONE PRINCIPALE, pertinenze ed abitazioni assimilate:
- Nel 2007 era 5,9 per mille - Nel 2008 è pari al **5,4 per mille**

A - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2008 - (DELIBERA C.C. N.3 DEL 10/03/2008):

1) **ALIQUOTA RIDOTTA DEL 5,4 PER MILLE E DETRAZIONE DI € 103,29** per abitazione principale del soggetto passivo residente nel Comune (Art. 4 D.L.437/96) e sua pertinenza. (NOTA BENE: la pertinenza, classificata o classificabile, nelle categorie catastali C/6, C/2, C/7, ammessa a godere delle agevolazioni previste per l'abitazione principale può essere soltanto 1 (una) unità immobiliare ubicata nello stesso ambito territoriale dove è sito l'immobile principale).

NB: La Legge Finanziaria per l'anno 2008 ha inoltre previsto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale una ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della "base imponibile ICI". Tale ulteriore detrazione non può comunque essere superiore a € 200 e non spetta per le abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9 (art. 8 D.Lgs 504/92 commi 2-bis e 2-ter)

2) **ALIQUOTA RIDOTTA DEL 5,4 PER MILLE** per l'abitazione concessa in uso gratuito, per un periodo non inferiore all'anno, dal genitore al figlio e viceversa, utilizzata per uso abitazione principale e nella quale gli stessi abbiano la residenza anagrafica. La stessa aliquota è applicata anche dagli eventuali comproprietari, purché siano rispettate le condizioni suddette.

3) **ALIQUOTA RIDOTTA DEL 5,4 PER MILLE** per **abitazione locata** con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale.

4) **ALIQUOTA RIDOTTA DEL 5,4 PER MILLE E DETRAZIONE DI € 103,29** per abitazione, anche se locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da un soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Per i fini di cui ai punti 2, 3 e 4, **il soggetto interessato dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti l'esistenza delle condizioni previste per la concessione di tali agevolazioni.** Per maggiori informazioni è consigliabile contattare l'Ufficio Tributi.

5) **ALIQUOTA ORDINARIA 7 PER MILLE** per gli immobili non rientranti nelle casistiche suddette e per le aree edificabili.

B - MAGGIORE DETRAZIONE: la detrazione per abitazione principale è di € 154,94 (e non di € 103,29) per quei soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni socio economiche riferite all'anno 2006:

1) reddito complessivo del nucleo familiare derivante dalla sola pensione non superiore a € 8.000,00 netti (per reddito netto si intende quello imponibile risultante dal mod. CUD (punto 1), depurato dell'Irpef indicata nello stesso modello); le frazioni di reddito superiore a € 8.000,00 netti sono arrotondate per difetto se fino a € 258,83, per eccesso se superiori;

2) reddito complessivo del nucleo familiare derivante da attività di lavoro subordinato e/o da pensione non superiore a € 16.000,00 netti annui risultante dal mod. CUD (per la determinazione reddituale vale quanto indicato al punto 1, compresi gli arrotondamenti) con familiari portatori di handicap;

3) cassaintegrati, iscritti nelle liste di collocamento, con o senza familiari privi di alcun reddito.

La maggiore detrazione dovrà essere richiesta attraverso apposita istanza, pena la perdita del diritto ad usufruirne. Per modulistica e tempistica di presentazione contattare l'Ufficio Tributi.

Si informa inoltre che nel Comune di Orbetello i **POSSESSORI DI TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.**